

COMUNE DI RAPOLANO TERME
Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER

L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRIA

(I M U)

INDICE

SOMMARIO

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 - Determinazione dell'imposta e detrazioni
- Art. 3...Modalità di versamento e riscossione
- Art. 4 Disciplina delle pertinenze
- Art...5 Attività di accertamento
- Art...6 Riscossione coattiva
- Art...7...Rimborsi
- Art...8...Sanzioni ed interessi
- Art...9...Funzionario Responsabile
- Art...10. Disposizioni in materia di autotutela
- Art...11..Potenziamento della attività di accertamento
- Art...12..Disposizioni finali e transitorie
- Art...13 Entrata in vigore

Art. 1

Disposizioni generali

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 2

Determinazione dell'imposta e detrazioni

La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.13 del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti sia per l'abitazione principale che per gli altri fabbricati e per i rurali. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste e deliberate nell'anno precedente.

Per abitazione principale si intende quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Vengono altresì considerate abitazioni principali:

- a) le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- b) l'alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le case popolari;
- c) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Art. 3

Modalità di versamento e riscossione

Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla Legge.

Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.

Art. 4

Disciplina delle pertinenze

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, ancorchè distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura di una sola unità immobiliare qualificabile come pertinenza dell'abitazione principale, purchè destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio della stessa unità immobiliare principale e purchè il soggetto passivo delle categorie sopra citate sia il medesimo dell'immobile principale.

Alla pertinenza si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferisce in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 2 comma 2 essa si considera parte integrante dell'abitazione principale.

Art. 5

Attività di accertamento

Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione di cui al successivo art. 8 e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.

L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 Giugno 1997, n. 218.

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello Venale in comune commercio, al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e di orientare l'attività di controllo dell'Ufficio, la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, come evidenziato nell'allegato A proposto dal servizio tributi.

Art. 6 **Riscossione Coattiva**

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

Art. 7 **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune entro 180 giorni dalla data della richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.
3. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate a titolo di imposta per aree fabbricabili divenute inedificabili entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi calcolati nella misura legale, per il periodo decorrente dal più recente atto tra vivi dell'area e comunque per un periodo eccedente i cinque anni, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni.

Art. 8 **Sanzioni ed interessi**

Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate in conformità ai decreti Legislativi 18 Dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso di interesse legale.

Art. 9

Funzionario Responsabile

La Giunta Comunale designa il Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

L'Amministrazione comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario Responsabile.

Art. 10

Disposizioni in materia di autotutela

Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, su Ufficio o Istanza dell'interessato ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o della imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal comune.

Art. 11

Potenziamento della attività di accertamento

Nel bilancio di previsione annuale è stabilita la quota dell'imposta da destinare al potenziamento dell'Ufficio tributi Comunale.

Una quota dell'importo determinato con le modalità di cui al precedente comma è destinato alla acquisizione di materiale informativo ed informatico, macchinari ed attrezzature da adibire all'utilizzo dell'Ufficio Tributi del Comune e per la costituzione e gestione della banca dati inerente l'applicazione della imposta anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero della Economia e Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, nonché per la stipulazione di contratti di lavoro a termine, consulenze collaborazioni o altre tipologie di rapporti disciplinati dalla normativa vigente e dal CCNL, con le modalità stabilite dal Regolamento d'Organizzazione dei Servizi.

Una ulteriore quota è destinata all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche e integrazioni e dei vigenti CCNL, per la corresponsione al personale addetto alle attività di controllo e recupero della evasione, quale compenso incentivante, in aggiunta di quelli incentivanti di prestazioni o di risultati del personale non dirigenziale e della retribuzione di risultato ai dirigenti e delle posizioni organizzative già previste dai vigenti

contratti collettivi di lavoro.

Art. 12

Disposizioni finali e transitorie

Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

Art.13

Entrata in vigore

Il presente regolamento ha effetto dal 1 Gennaio 2012. Di esso, come delle sue modifiche, viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'Art.5 della Legge 212/200 e successive modifiche e integrazioni (Statuto del contribuente)

ALLEGATO “A” al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU)

PROSPETTO DEI VALORI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI

(il valore di mercato è espresso in Euro/metro cubo)

a far data dall'anno 2012 i valori di mercato delle aree fabbricabili di questo Comune come di seguito riportati

ZONA	VALORE DI MERCATO	VALORE DI MERCATO	VALORE DI MERCATO
	Area compresa soltanto in Piano Regolatore Generale anche solo adottato	Area priva di concessione ma compresa in Piano attuativo adottato o utilizzabile in via diretta	Area per la quale è stata rilasciata Concessione Edilizia.
Aree residenziali in Lottizzazione Frazioni Urbane	35,00	75,00	90,00
Aree residenziali di completamento Case sparse	41,00	85,00	100,00
Aree Artigianali Industriali Commerciali	9,00	18,00	22,00
Zona Termale e Turistica	38,00	75,00	90,00